



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 2 del 24/01/2023

Numero del Registro generale delle determinazioni: 76 del 24/01/2023

Oggetto: PROPOSTA DI <<VARIANTE URBANISTICA DA “SOTTOZONA B3” A “SOTTOZONA F3” PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA CANONICA DELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA TRA VIA DELLA CHIESA E LA STRADA PROVINCIALE>> PRESENTATA DA DON MAURIZIO BUZZELLI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE CHIESA SAN SILVESTRO PAPA.

PROCEDURA EX ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II. DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

Premesso che

- con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia VAS di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente, di seguito TUA) sono state ascritte al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo (in precedenza Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.), incardinato in questo Settore, che quindi riveste, per il Comune di Pescara, l'Autorità Competente con l'accezione di cui all'art. 5, comma 1 del TU Ambiente;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 156 del 7/11/2022, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota prot. n. 0087618/2020 del 01/07/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del TU Ambiente, Don Maurizio Buzzelli *in qualità di legale rappresentante* Chiesa San Silvestro Papa, ha trasmesso il **"Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** relativo alla <<**variante urbanistica da "sottozona B3" a "sottozona F3" per la costruzione della casa canonica della Chiesa di San Silvestro Papa tra via della Chiesa e la Strada Provinciale**>>;
- Il Settore Pianificazione del Territorio e Demanio (in precedenza Settore Pianificazione del Territorio e Antiabusivismo) **riveste, per il Comune di Pescara, il ruolo di Autorità Procedente** con l'accezione di cui all'art. 5, comma 1 del TUA;
- con comunicazione prot. n. 0099488/2020 del 22/07/2020 il procedimento è stato sospeso per la parziale irregolarità della documentazione esibita agli atti e, a tale sospensione, ha fatto seguito una prima integrazione inviata con PEC prot. n. 0109229/2020 del 10/08/2020 e ancora una seconda con PEC prot. n. 0155586/2020 del 03/11/2020;
- il contenuto della proposta presuppone la variante urbanistica laddove si prevede la modifica della destinazione urbanistica da "sottozona B3" a "sottozona F3" in relazione all'area interessata per la costruzione della casa canonica della Chiesa di San Silvestro Papa tra via della Chiesa e la Strada Provinciale, in adiacenza all'edificio ecclesiastico.

Visto il TU Ambiente concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che

- occorre acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TUA, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei SCA individuati per mezzo dei quali si sarebbe potuto compiutamente verificare se il piano in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi proseguire con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 13 e seguenti del TUA o, in alternativa, se l'accoglimento di eventuali prescrizioni non sostanziali possa rendere sufficiente questo procedimento di verifica

Preso atto che

- la proposta di << **variante urbanistica da "sottozona B3" a "sottozona F3" per la costruzione della casa canonica della Chiesa di San Silvestro Papa tra via della Chiesa e la Strada Provinciale** >> con il "Rapporto Preliminare" redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TUA, nonché la ulteriore documentazione tecnica allegata comprendente una rappresentazione del progetto architettonico stesso e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione della variante al piano, con nota **protocollo PEC n. 0020537/2021 del 5 febbraio 2021** è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 e la predetta documentazione è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi specifici contributi;
- per il buon andamento dell'azione amministrativa e per garantirne la trasparenza il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.", gli elaborati progettuali e la nota di indizione della Conferenza dei Servizi sono stati pubblicati sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", alla sezione V.A.S. e, in ottemperanza al disposto dell'art.39 del D.Lgs. n.33/2013, c/o la sezione del sito internet ufficiale del Comune "Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (in precedenza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo)
- Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente (in precedenza Dipartimento Governo del Territorio e Politiche ambientali)
 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
 - Servizio Valutazione Ambientale
 - Servizio Gestione dei Rifiuti
 - APC - Agenzia Regionale di Protezione Civile (in precedenza "Servizio Prevenzione dei Rischi di PC" e "Servizio Programmazione Attività di PC")
- Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara
- Provincia di Pescara Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale -
- ARTA Abruzzo - Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
- DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
- ACA Spa - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica
- ENAV Spa - Area operativa - Prog. e spazi aerei - settore ostacoli
- ENAC Spa - Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro
- Gruppo Carabinieri Forestali
- Città di Pescara
 - Settore Sviluppo Economico
 - Settore Lavori Pubblici

Preso atto altresì che nel termine stabilito in sede di indizione e convocazione della C. dei S. sono pervenute le seguenti osservazioni e/o i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

Il **Dirigente dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo** con nota acquisita agli atti con Protocollo N.0036025/2021 del 03/03/2021 ha comunicato:

<< In relazione alla richiesta di parere relativa all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione ricevuta con nota 5481 del 05/02/2021, si esprime parere di **non assoggettabilità** come esplicitato nella Relazione Tecnica allegata.

RELAZIONE TECNICA

"In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione ricevuta con nota 5481 del 05/02/2021, si esprime parere di non assoggettabilità come esplicitato nella Relazione Tecnica allegata."

In particolare, nella relazione allegata, dopo l'esame dei contenuti del rapporto preliminare, risultano espresse le seguenti "Considerazioni e Conclusioni":

Sulla base di quanto riportato nel RP esaminato si ritiene che gli impatti potenziali della variante proposta sulle matrici ritenute sensibili (suolo e sottosuolo, aria, rumore, rifiuti urbani, risorse idriche, biodiversità ed ecosistema), siano attribuibili principalmente alle attività di cantiere, (emissione gas di scarico degli automezzi, di polveri, emissioni sonore, produzioni di rifiuti) a carattere temporaneo, reversibile e mitigabile.

Tenuto conto della tipologia e della estensione della Variante e del limitato incremento di carico urbanistico atteso, si ritiene che gli impatti potenziali sopradescritti non siano significativamente negativi e si concorda sulla possibilità di escludere quanto proposto dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica.

Si auspica comunque che l' A.C. garantisca l' attuazione di tutte le misure di mitigazione previste per le opere di demolizione, i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno, (contenimento del rumore trasmesso per via aerea, contenimento del rumore strutturale, contenimento della velocità di transito dei mezzi, ecc) oltre a verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 relativamente all'inquinamento luminoso e dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo che, nelle successive fasi progettuali, sia limitato quanto più possibile il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli attraverso l'utilizzo, laddove compatibili, di coperture permeabili e drenanti. Relativamente alla congruità tra le azioni previste dalla Variante ed i Piani gerarchicamente ordinati riportata nel R.P. si specifica che la relativa verifica di coerenza è lasciata alle Autorità competenti sui singoli piani."

La **Soprintendenza** Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con nota MiBACT_SABAP-CH-PE|16/03/2021|0004024-P acquisita agli atti con Protocollo N.0044641/2021 del 16/03/2021 ha comunicato quanto di seguito riportato:

<<In riferimento alla Seduta della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima per l'acquisizione dei pareri di competenza per l'istanza di cui all'oggetto, convocata da codesto Ente, con prot. n. 20537 del 05/02/2021, ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza il 10/02/2021 al prot. n. 2057 del 10/02/2021, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni preliminari.

Il complesso parrocchiale di San Silvestro costituisce l'elemento emergente e di maggiore importanza dell'omonimo quartiere collinare di Pescara.

Il rapporto preliminare, elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, esplicita la proposta di variazione urbanistica delle aree censite al catasto urbano al Fg.36 p.lle 1440, 1441, 1442, 1468, 1469, 1470, 1590, che attualmente ricadono parzialmente in zona B3 (COMPLETAMENTO E RECUPERO) del P.R.G. ed altra zona risultante "viabilità", a zona F3 (ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO URBANO - TERRITORIALE) per consentire la realizzazione della casa canonica della parrocchia stessa.

Considerato che:

- nella sottozona F3 le NTA prevedono *"Sono ammessi interventi attuativi riguardanti singole aree o complessi, come attrezzature scolastiche, religiose, commerciali, sportive, ecc "*, inoltre gli indici di riferimento: a) indice massimo di utilizzazione fondiaria: 1,20 mq/mq; b) parcheggi: 1,00 mq/2.00 mq;
- il sito ricade nella zona C2 - *trasformazione condizionata* del vigente P.R.P.;
- il sito Zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. d) per effetto del D.M. 07/05/1974;>>

<<Considerato che la proposta di variante urbanistica contiene anche il progetto di massima del nuovo edificio da adibire a casa canonica. Con tale progetto si propone la costruzione di un fabbricato di forma piuttosto articolata. La realizzazione della casa canonica presuppone la rimozione di alcuni manufatti accessori privi di rilevanza architettonica e, in particolare, la demolizione di un piccolo magazzino in muratura in prossimità di Via della Chiesa e altri due manufatti: un prefabbricato in legno e una baracca in lamiera entrambi non accatastati e di dubbia legittimità;

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in considerazione dei valori paesaggisti e monumentali presenti nel territorio interessato, questa Soprintendenza ritiene che la *Variante urbanistica da "sottozona B3" a "sottozona F3" per la costruzione della casa canonica della Chiesa di San Silvestro Papa tra via della Chiesa e la Strada Provinciale non sia da assoggettare a V.A.S.*, in quanto la proposta di variazione urbanistica delle aree censite al catasto urbano al Fg.36 p.lle 1440, 1441, 1442, 1468, 1469, 1470, 1590, che attualmente ricadono parzialmente in zona B3 (COMPLETAMENTO E RECUPERO) del P.R.G. ed altra zona risultante "viabilità", a zona F3 (ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO URBANO - TERRITORIALE), sono da considerarsi poco rilevanti e tali da non produrre "effetti significativi sull'ambiente e sul paesaggio" tutelato, né sulle valenze monumentali del complesso parrocchiale di San Silvestro.>>

Si precisa che la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo**, con la citata nota MiBACT_SABAP-CH-PE|16/03/2021|0004024-P, si è espressa altresì con riscontri ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n° 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" nonché in materia di procedura ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.lgs. 42/2004 stesso (Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.) in merito agli aspetti e a contenuti del progetto architettonico che saranno oggetto di separata verifica in sede di procedimenti propedeutici all'acquisizione del titolo edilizio per la realizzazione delle opere.

Preso atto altresì che oltre il termine stabilito in sede di indizione e convocazione della C. dei S. sono pervenute le seguenti osservazione e/o i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

L'ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica con nota acquisita agli atti Protocollo N.0041705/2021 del 11/03/2021 rileva quanto di seguito riportato:

"In esito alla richiesta di parere in oggetto, esaminata la documentazione inviata comprensiva degli elaborati grafici a firma dei progettisti, Arch. Mauro Pagnoni e Ing. Martino Matteoni, e della relazione tecnica a firma dell'Arch. Mauro Pagnoni, si esprime parere igienico sanitario favorevole alla variante urbanistica in oggetto.

*Considerata l'entità dell'intervento edilizio si ritiene che non determini impatti negativi sulla salute della popolazione e, pertanto, il suddetto intervento **non sia assoggettabile a VAS.***

Il presente parere ha esclusiva valenza igienico sanitaria e sono fatte salve tutte le competenze in materia tecnico edilizia, urbanistica e di vincoli ambientali."

Preso atto che, in recepimento del preavviso di diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica emesso dalla locale Soprintendenza e sopra richiamato, il Proponente ha adeguato, sostituendoli, gli elaborati progettuali e il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS con nota acquisita al prot. n. 0197786/2022 del 03/11/2022;

Ritenuto che

- la nuova proposta esprime una diversa soluzione architettonica, che non varia in alcun modo gli impatti sui parametri ambientali di cui all'Allegato I alla parte seconda del TU Ambiente, già valutati in sede di prima Conferenza dei Servizi indetta con nostra nota protocollo n. 0020537/2021 del 5 febbraio 2021, pertanto una nuova consultazione degli SCA andrebbe considerata quale aggravio del procedimento, non coerente con i principi del buon andamento dell'azione amministrativa;
- la nuova proposta dovrà comunque ottenere l'autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere favorevole della locale Soprintendenza;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1 la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 nella forma semplificata e in modalità asincrona così come previsto dall'art. 14-bis della L.241/90, durante la quale sono stati valutati gli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TUA;
- 2 **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", la **"variante urbanistica da "sottozona B3" a "sottozona F3" per la costruzione della casa canonica della Chiesa di San Silvestro Papa tra via della Chiesa e la Strada Provinciale" dalle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);
- 3 di stabilire che l'attuazione del progetto edilizio esecutivo dovrà assicurare **il rispetto delle seguenti prescrizioni**, impartite ai sensi dell'art. 12, comma 4 del TU Ambiente, che risultano necessarie a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS espletata:
 - *in ottemperanza a quanto riscontrato della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con il proprio contributo di competenza è necessario :*
 - a) *per quanto di competenza archeologica, il rispetto degli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio, secondo le norme vigenti in materia con esplicito riferimento all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 25 del D.Lgs. 50/ 2016.*
 - b) *Per quanto attiene alla tutela monumentale, presentare istanza di Autorizzazione Monumentale ai sensi degli art. 21 e 22) del D.Lgs 42/2004.*
 - c) *Per quanto attiene alla procedura di Autorizzazione paesaggistica, la nuova proposta progettuale dovrà superare i motivi ostativi contenuti nel preavviso di diniego già emesso e quindi ottenere l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice del Paesaggio, previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza*

- *In esito al contributo dell'ARTA, l'Amministrazione Comunale dovrà garantire l'attuazione di tutte le misure di mitigazione previste per le opere di demolizione, i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno, (contenimento del rumore trasmesso per via aerea, contenimento del rumore strutturale, contenimento della velocità di transito dei mezzi, ecc) oltre a verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 relativamente all'inquinamento luminoso e dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo che, nelle successive fasi progettuali, sia limitato quanto più possibile il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli.*
- 4 di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e, unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e i pareri pervenuti, nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente, ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", alla pagina https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=5353
 - 5 di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - 6 di attestare:
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
 - 7 di trasmettere copia digitale del presente atto a **Don Maurizio Buzzelli in qualità di legale rappresentante Chiesa San Silvestro Papa** nella sua veste di Proponente, al **Settore Pianificazione del Territorio e Demanio** (in precedenza Settore Pianificazione del Territorio e Antiabusivismo) nella sua veste di Autorità Procedente, a tutti gli SCA coinvolti nei lavori della Conferenza dei Servizi;
 - 8 di specificare, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica o dalla data di pubblicazione e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, nonché pubblicati come da precedente punto 3), quindi accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)